

| 1 | I contratti per adesione

La possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 1322, 1° comma, c.c., di determinare liberamente il contenuto del contratto risulta chiaramente ridimensionata nella figura dei c.d. *contratti «per adesione»* (o «*standard»*).

Il *contratto per adesione* è un contratto già predisposto dal proponente secondo *clausole prestabilite* che l'altro contraente non può discutere, in quanto è tenuto ad aderire in blocco alla *proposta se vuole stipulare il contratto*. Questi contratti standardizzati, in particolare, sanciscono la posizione di supremazia di cui godono alcune imprese (o gruppi) che, proprio in forza della loro posizione, «*dettano*» ai singoli «*aderenti*» le condizioni contrattuali.

Pensa ad esempio alle polizze assicurative, ai contratti di acquisto di automobili, ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio.

Funzione di detti contratti è di *eliminare la fase delle trattative*, e ciò si dimostra particolarmente utile quando si tratti di imprese di pubblica utilità che devono contrattare con un gran numero di persone per la prestazione di servizi o per forniture di interesse collettivo (*imprese del gas, elettriche, di assicurazione, di trasporti* etc.).

La legge, allo scopo di *tutelare il contraente più debole*, stabilisce che (art. 1341):

- le «*condizioni generali di contratto*», ossia le condizioni predisposte in modo *uniforme* ed unilateralmente da uno dei contraenti (produttore industriale, impresa di trasporti, banca etc.) e destinate a valere per tutti i contratti conclusi coi consumatori o gli utenti, sono efficaci per l'altro contraente solo se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha *conosciute o avrebbe dovuto conoscerle* usando *l'ordinaria diligenza*;
- le «*clausole vessatorie*», ossia quelle clausole (predisposte da una parte nelle *condizioni generali* o nei *contratti conclusi mediante moduli o formulari*) particolarmente *gravose* per la controparte, non hanno effetto se quest'ultima non le abbia *specificamente approvate per iscritto*.
Tale disposizione ha lo scopo di evitare che le imprese approfittino della disattenzione dei clienti per imporre loro, senza che essi ne siano consapevoli, condizioni particolarmente gravose. La mancata approvazione per iscritto di tali clausole ne determina pertanto la *nullità*. Tra le clausole di tale specie (elencate all'art. 1341, 2° comma) ricordiamo quelle che pongono *limitazioni di responsabilità*;
- le *clausole aggiunte ai moduli o ai formulari* (fogli prestampati o dattiloscritti) prevalgono su quelle predisposte in caso di *incompatibilità* (art. 1342).

Così le condizioni generali di trasporto saranno efficaci per il semplice fatto di essere esposte al pubblico nella stazione degli autobus, anche se il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto acquistando frettolosamente il biglietto e non preoccupandosi d'altro.
